

Comune di PRIOCCA (CN)

Acconto IMU 2014 - scadenza 16 giugno 2014

Dal primo gennaio 2014, con l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, è istituita la **IUC (Imposta Unica Comunale)**, composta dai seguenti tributi:

- **IMU**, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, **escluse le abitazioni principali, i fabbricati rurali strumentali** ed i **fabbricati costruiti dall'impresa** e destinati alla vendita (non locati);
- componente riferita ai servizi:
 - **TASI** - tributo sui servizi indivisibili;
 - **TARI** - taxa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

NOVITA' IMU 2014:

Acconto 2014

Il versamento della **prima rata IMU** e' eseguito **sulla base dell'aliquota** e delle detrazioni dei **dodici mesi dell'anno precedente (9,20 ‰)**, entro il **16 giugno 2014**.

Abitazione principale

Dal primo gennaio 2014 l'IMU **non si applica** all'abitazione principale e alle pertinenze della stessa ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota deliberata dal Comune e le detrazioni relative. **Per l'abitazione principale deve essere versata la TASI.**

Fabbricati rurali strumentali

A decorrere dall'anno 2014 **non e' dovuta l'IMU** relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, articolo 13, del D.L. n. 201 del 2011.

Immobili invenduti delle imprese

A decorrere dal 1° gennaio 2014 **sono esenti** dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Terreni agricoli

Sono nuovamente **soggetti all'IMU**, per l'intero anno. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75 (nel 2013 era 110).

Enti non commerciali

Il versamento dell'IMU e' effettuato dagli enti non commerciali **in tre rate** di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate il 16 giugno ed 16 dicembre dell'anno in corso; l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali presentano la **dichiarazione esclusivamente in via telematica**, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Dichiarazione

Deve essere presentata **entro il 30 giugno dell'anno successivo** a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con apposito decreto ministeriale. Restano valide le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili.

La dichiarazione può essere presentata **anche in via telematica**, seguendo le modalità previste dall'art.1, comma 719, della Legge n. 147/2013.

Regolarizzazione saldo 2013

Non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata IMU 2013, qualora la differenza sia versata entro il 16 giugno 2014.